MISURE URGENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DI GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

Art. 3

Funzioni del commissario straordinario

Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine puo' essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non piu' di ulteriori sessanta giorni. Nel termine di cui al comma 2 il commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo.

Versione in vigore dal 24 dicembre 2003, non più in vigore dal 21 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza
Estremi	Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-ristrutturazione-industriale-di-grandi-imprese/art-3-funzioni-del-commissario-straordinario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it